

Edilizia

Indennità aggiuntiva ai proprietari delle unità immobiliari ceduto a seguito del crollo del Ponte Morandi e in vista della demolizione

TAR Liguria, sentenza del 1° luglio 2019, n. 583

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto il ricorso proposto dalla piena proprietaria non residente di un'unità residenziale sita nella zona interessata dal crollo del Ponte Morandi, la quale aveva richiesto al Collegio l'accertamento del diritto a percepire tutti i corrispettivi indicati nell'art. 1-bis, co.2, D.L. n. 109/2018, come convertito dalla L. n. 130/2018 e la conseguente condanna al relativo pagamento e, per quanto necessario, la disapplicazione/l'annullamento di tutti gli eventuali atti che avessero escluso il diritto dei proprietari a percepire i corrispettivi aggiuntivi all'indennità di esproprio, indicati nel suddetto art. 1-bis, ivi compreso il Decreto commissariale 5 dicembre 2018, n. 14 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera – Genova.

La ricorrente esponeva che l'unità immobiliare di sua proprietà era stata oggetto dei provvedimenti di ordinanza di sgombero del Sindaco della Città di Genova e, per tale ragione, essa aveva proceduto alla cessione dell'unità ai fini della successiva demolizione, come da art. 1-bis citato pocanzi. Tuttavia, in sede di cessione, non le erano state riconosciute le c.d. indennità aggiuntive previste dal PRIS ex L.R. n. 39/2007 rispetto al prezzo indicato in norma (€ 2.025,50 mq). Tali indennità aggiuntive, infatti, secondo il Decreto Commissariale del 5 dicembre 2018 n. 14, non sarebbero riconosciute ai pieni proprietari delle unità che, alla data del 14 agosto 2018, non risultavano essere ivi residenti. Secondo la ricorrente, tuttavia, tale lettura della norma sarebbe illegittima ed eccessivamente restrittiva poiché colliderebbe con il tenore letterale dello stesso art. 1-bis, il quale prevede espressamente la corresponsione delle indennità aggiuntive previste dal PRIS *“in favore dei pieni proprietari”*. Il Collegio, però, ha concordato con la tesi del Commissario Straordinario, il quale ha sostenuto la legittimità dell'interpretazione del Decreto Commissariale, posto che le indennità aggiuntive sono volte a compensare il danno conseguente alla obbligata e repentina riallocazione del nucleo familiare in un nuovo e diverso contesto abitativo.

In definitiva, secondo il Collegio, *“Nell'intenzione del legislatore, le tre indennità di cui all'art. 1-bis comma 2 del D.L. n. 109/2018 non rivestono dunque una finalità genericamente indennitaria della proprietà (finalità cui provvedono ordinariamente le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001), ma di speciale tutela sociale - così come fatto palese dalla rubrica della norma (“Misure per la tutela del diritto all'abitazione”) e dalla rubrica dell'art. 6 L.R. Liguria n. 39/2007 (“Garanzie di tutela sociale”), cui rinvia la norma statale - della proprietà “dell'abitazione” (art. 47 comma 2 Cost.), cioè dell'immobile in cui il proprietario abbia anche stabilito la propria residenza o dimora abituale.”*